



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>102</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>17</b>	<b>7</b>

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art 18 L 689 81 e s m i per la violazione dell art 35 D G R Campania 771 2012 illecito amministrativo accertato dalla Guardia Di Finanza Compagnia di Marcianise con verbale di accertamento n 254136 18 del 16/05/2018***

***Trasgressore Legale Rappresentante Ditta Fuligni***

***Obbligato in solido Ditta Fuligni***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### VISTO

- Che i militari della GDF di Marcianise, unitamente ai militari appartenenti alla compagnia GDF di Mondragone, in data 26/04/2018, accedevano presso la sede operativa, nel \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*, della ditta individuale in oggetto, Ditta Fuligni di Krasyc Iryna, esercente attività di allevamento di bovini e bufale da latte, al fine di verificare il corretto svolgimento dell'attività di cui sopra;
- Che dalle attività ispettive è emerso:
  - Il corpo militare richiedeva l'esibizione del registro delle annotazioni delle movimentazioni di effluenti zootecnici e/o di materiali assimilati e/o acque reflue;
  - Che, chi di dovere, esibiva il registro richiesto,
  - Che, tuttavia, il registro, istituito in data 05/08/2015 con prot. 4056 e vidimato dal comune di Falciano del Massico, non era mai stato compilato e, di conseguenza, il corpo della GDF accertava l'omessa annotazione delle movimentazioni degli effluenti di allevamento;
- Che, nel verbale di contestazione, la GDF informava il trasgressore di essere ammesso al pagamento in misura ridotta per l'infrazione rilevata, ammontante ad € 1000,00 da pagare nel termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso;

### CONSIDERATO

- Che, l'art. 9 della D.G.R. Campania 771/2012 recita: *"I liquami ed i materiali ad essi assimilati utilizzati in agricoltura devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio nei periodi in cui la distribuzione in campo è vietata per le condizioni dei terreni o per il divieto di spandimento dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo. 2. La capacità di stoccaggio, calcolata in base della consistenza dell'allevamento, al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, e ai liquami prodotti secondo quanto indicato nell'Allegato A, non deve essere inferiore al volume di liquami prodotti in: a) 90 giorni per le aziende con allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini ed ovicaprini e superfici coltivate con prati di media e lunga durata e/o con cereali autunno vernini; b) 120 giorni per le aziende con allevamenti e/o ordinamento colturale diversi da quelli di cui al punto precedente. 3. Il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio deve essere comunque tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame. 4. Ai sensi dell'art. 8 del DM del 7 aprile 2006 i contenitori di stoccaggio dei liquami devono poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, contenenti sostanze naturali non pericolose, fatta eccezione per le acque di lavaggio delle trattrici agricole, quando queste acque vengono destinate all'utilizzazione agronomica. 5. Alla produzione complessiva del liquame da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, che confluiscono direttamente nei contenitori scoperti. Questo volume deve essere incrementato del 5% per far fronte ad eventuali impedimenti all'utilizzazione agronomica dovuti ad avverse condizioni climatiche nelle settimane immediatamente successive la fine del periodo di divieto ed al volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori per lo stoccaggio provenienti da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. 6. È fatto divieto di convogliare nei contenitori per lo stoccaggio le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. 7. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri. 8. La costruzione di nuovi contenitori per lo stoccaggio, per le aziende che producono un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno deve prevedere il frazionamento del volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. 9. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti che prevedono l'aumento della consistenza dell'allevamento, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. 10. È vietata la localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti, di nuova realizzazione, nelle zone ad alto rischio di esondazione, individuate ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 febbraio 1997 contenente **"Direttive tecniche per l'individuazione e perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico"**.";*
- Che l'art. 35 comma 1 lettera a) della D.G.R. Campania 771/2012 prevede: *"1. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui alla parte IV, titolo VI del DL.vo 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 137 comma 14 dello stesso D.Lvo n. 152/2006, l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 10.000,00 euro nei seguenti casi per chiunque: a) **contravvenga alle disposizioni sullo stoccaggio degli effluenti di cui agli artt. 7 e 9 e all'art. 28.**"*;

- Che l'art. 35 comma 3 ultima parte della D.G.R. Campania 771/2012 stabilisce: *“Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative, sono versate all’entrata del bilancio regionale, così come previsto dall’articolo 136 del DL.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii per le finalità in esso indicate e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 245 del 31.05.2011.”*;

#### RILEVATO

- Che, ai sensi dell'art. 18 L.689/81, il trasgressore è stato informato della possibilità di far pervenire, all'autorità competente, scritti difensivi e richiesta di audizione, nel termine di 30 giorni dalla notifica del verbale;
- Che, tuttavia, non sono pervenute allo scrivente Ufficio, né memorie né richieste di audizione orale;
- Che alcun pagamento è pervenuto nelle casse regionali in seguito alla notifica del verbale n.254136/18;
- Pertanto, ai sensi dell'art. 35 D.G.R. Campania 771/2012, che la sanzione da applicare è pari ad **€ 1000,00 (Mille/00)**.

#### VISTO

- La D.G.R. Campania 771/2012;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 323749 del 22/06/2022 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

#### INGIUNE

- Alla sig.ra Krasjuk Iryna\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*O, rappresentante legale della Ditta Fuligni, in qualità di trasgressore, ed alla Ditta Fuligni, sita in \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€ 1000,00 (Mille/00)** entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 9 e 35 della D.G.R. Campania 771/2012, accertata con verbale della GDF di Marcianise n. 254136/18 del 16/05/2018.

#### COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html) sezione: altre tipologie di pagamento
  - \*\*\*OMISSIS\*\*\* - Codice tributo: 531
- Oppure
- \*\*\*OMISSIS\*\*\* – Codice tributo: 519
  - Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo [uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it) oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

#### AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;

- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e s.m.i., anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:
  - 1) Fermo amministrativo dei beni registrati-veicoli, natanti ecc. ex art. 86 D.P.R. 602/73;
  - 2) Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 D.P.R. 602/73;
  - 3) Pignoramenti di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73;
  - 4) Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73;
  - 5) Pignoramenti di crediti presso la Pubblica Amministrazione ex art. 75 D.P.R. 602/73.
- Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme dovute potrà avvenire anche nelle modalità previste dal R.D. del 14/04/1910 n.639 e s.m.i., come previsto dalla L.R. 28 /07/2017 n.23, successivamente modificata dalla L.R. 29/12/2017 n.38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili così come previsto dal D.L. 70/2011 e s.m.i. e dall'art.1 co. 544 della L. 228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

#### **MODALITA' DI NOTIFICA**

- La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata nella casa comunale del comune di San Nicola la Strada. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, alla GDF Compagnia di Marcianise, che ha elevato il verbale in oggetto.

Il Dirigente  
Antonello Barretta